



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 DEL 18-12-2019

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2021/2022

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30, in Dorgali e nella Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fancello Maria Itria	Sindaca	P
Tendas Mele Cipriano	Vice Sindaco	A
Carta Brocca Luciano	Assessore	P
Corrias Fabrizio	Assessore	P
Fronteddu Rosanna	Assessore	P
Sagheddu Laura	Assessore	A

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

Richiamata la propria precedente Deliberazione n° 13 del 22/02/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2019/2021 e programma annuale del fabbisogno di personale 2019, come rettificata con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 28/08/2019;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 27/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04/04/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n°57 del 20/05/2019 avente ad oggetto "Revisione dell'assetto organizzativo. Approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti";

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 09/10/2019 con la quale è stato approvato il piano delle performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009;

Richiamata la vigente normativa in materia di programmazione del fabbisogno del personale, e in particolare:

→ l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, anche attraverso l'ordinamento interno dell'ente, al fine di ottenere l'abbattimento dei costi relativi al personale;

→ l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

→ l'art. 6, commi 1,2,3,4 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale:

- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e*
3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
4. *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

→ l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede la competenza della Giunta all'adozione di tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio o del Sindaco;

→ l'art. 6 ter del D.Lgs 165/2001, commi 1,2,3,4,5 il quale prevede che:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

→ il Decreto 08/05/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n° 173 del 27.07.2018, con il quale il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo di cui al succitato articolo 6 ter;

→ l'art. 33 del D.Lgs. 165/2011, relativo alle eccedenze di personale, il quale, nei commi da 1 a 4 dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'*articolo 6*, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;

→ l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., nella parte in cui dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno (ora equilibri di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

→ il comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che dispone “ ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio prevedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”(triennio 2011-2013);

→ l'art. 3, comma 101 della legge 244/2007 nella parte in cui dispone che “ in caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatta richiesta”;

→ l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nella parte in cui disciplina il lavoro flessibile;

→ l'art 1 commi 361, 362 , 362 bis, 362 ter e 363 della L.145/2018 disciplinanti l'utilizzo e la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, come inseriti e/o modificati dal D.L. 101/2019;

→ l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014, nella parte in cui dispone che, a decorrere dall'anno 2018, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- L'art 14 bis del D.L. 4/2019 che, modificando il succitato art. 3 comma 5 consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è altresì consentito l'utilizzo

dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)

Richiamata la Deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 con la quale si è precisato che:

✓ *Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.,*

✓ *Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.*

Dato atto che:

- il piano triennale del fabbisogno del personale é definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente;
- per effetto della normativa sopraccitata, il concetto di “dotazione organica” deve essere tradotto come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun Ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale quantificato sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato:

✓ che l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018 come certificato dall'organo di revisione in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2018 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n 13 del 16/05/2019;

✓ che il bilancio 2019/2021 è stato approvato nel rispetto degli equilibri di bilancio, come risulta da certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti;

✓ che l’Ente ha provveduto a trasmettere alla BDAP i dati richiesti dal D.L. 113/2016;

✓ che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

✓ Il rispetto del tetto della spesa per il personale nell’anno 2018;

✓ Il rispetto del tetto della spesa per il personale nel bilancio 2019/2021

✓ Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;

✓ l’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 27 del D.L. 66/2014;

- il Responsabile del Servizio Amministrativo ha attestato il rispetto degli obblighi di cui alla L. 68/1999;

Vista la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, (allegato A) elaborata tenuto conto:

a) del fabbisogno del personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità;

c) dei vincoli cogenti in materia di spesa del personale,

d) delle esigenze rappresentate dai Responsabili dei Servizi

Atteso che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che la spesa potenziale massima per la dotazione organica dell'Ente, calcolata ai sensi della normativa sopracitata, è pari a complessivi € 1.506.247,32

Considerate le facoltà assunzionali dell'Ente, calcolate anche in base alle cessazioni 2016, 2017, 2018, 2019 ed alle cessazioni previste per il triennio 2020, 2021 2022 come di seguito riportato:

ANNO 2016: nessuna cessazione

ANNO 2017

Codice dipendente	Data fine lavoro	costo	Posizione economica	causale
M.A.M.	30/09/17	25.881,44	C 5	quiescenza
R.R.	14/11/17	19.729,10	C 2	dimissioni
L.I.	31/12/17	24.245,80	C 3	quiescenza

TOTALE 69.856,34

ANNO 2018

Codice dipendente	Data fine lavoro	costo	Posizione economica	causale
D.M.	10/01/18	26.799,10	C 4	quiescenza

TOTALE 26.799,10

ANNO 2019

Codice dipendente	Data fine lavoro	costo	Posizione economica	causale
L.G.	31/07/19	22.041,77	B 6	pensionamento quota 100
F.F.	31/07/19	25.012,53	C 3	pensionamento quota 100
P.G.	31/07/19	24.950,08	C 4	pensionamento quota 100
L.F.	31/05/19	26.680,80	C 5	quiescenza

S.E.	31/10/19	32.808,40 17.912,00	+ D 6	quiescenza
------	----------	------------------------	-------	------------

TOTALE 149.405,58

ANNO 2020

Codice dipendente	Data fine lavoro	costo	Posizione economica	causale
C.S	31/01/20	23.421,50	B 7	quiescenza
N.M.	01/03/20	21.687,36	B 6	quiescenza
M.T.	01/11/20	28.750,45	D 4	quiescenza

TOTALE 73.859,31

ANNO 2021:

Codice dipendente	Data fine lavoro	costo	Posizione economica	causale
L.S.	01/03/2021	23.194,00	C3	quiescenza

TOTALE 23.194,00

ANNO 2022 non sono previste cessazioni

I dati riportati si riferiscono alla spesa tabellare, calcolata per 13 mensilità, al netto degli oneri riflessi

	Budget assunzionale 2016	Budget assunzionale 2017	Budget assunzionale 2018	Budget assunzionale 2019	Budget assunzionale 2020	Budget assunzionale 2021	Budget assunzionale 2022
Importo calcolato su pensionamenti anno precedente	47.735,09	0	64.843,62	26.799,1	149.405,58	73.859,31	23.194,00
Residui non utilizzati anni precedenti	37.921,80	59.634,33	31.168,84	30.640,46	39.147,26	9.185,79	8.672,85
Totale disponibilità nell'anno	85.656,89	59.634,33	96.012,46	57.439,56	188.552,84	83.045,01	31.866,85

Importo utilizzato nell'anno per assunzioni	26.022,56	28.465,49	65.372,00	18.292,30	179.367,05	74.372,16	22.039,40
Residui da riportare per l'anno successivo	59.634,33	31.168,84	30.640,46	39.147,26	9.185,79	8.672,85	9.827,45

Visto l'allegato B) al presente atto, facente parte integrale e sostanziale, relativo alla Dotazione Organica di questo Comune, espressa ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ed alle linee guida di cui al D.M. 8 maggio 2018;

Visto il Piano Occupazionale 2020/2022 predisposto sulla base della nuova dotazione organica, della normativa e delle soprarichiamate esigenze dell'Ente, che si riporta nell'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto, in particolare, che il Piano Occupazionale 2020/2022 prevede complessivamente n° 12 posti da ricoprire mediante scorrimento graduatorie/concorso pubblico ;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n°12 del 22/02/2019 è stato approvato il piano per le azioni positive per il triennio 2019/2020/2021 in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006;

Acquisiti i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL ed espressi in calce alla presente;

Visto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ad unanimità:

D E L I B E R A :

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare, al fine della redazione del DUP 2020/2021/2022, il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020- 2021- 2022 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di approvare la Dotazione Organica dell'Ente (allegato B) costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Di approvare il Piano Occupazionale 2020 – 2021 -2022 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);

Di dare atto:

- i che il Piano triennale dei fabbisogni del personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19 comma 8 della Legge 488/2001 e dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- ii l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del Piano occupazionale è conforme a quanto previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti della Legge 296/2006 e dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014;

- i la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio
- ii Di dare atto che sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2020/2022, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;

Di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali.

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca
F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica	
Esito: Favorevole Data: 12-12-2019	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.to Dott. Gianni Sini
Parere in ordine alla Regolarità contabile	
Esito: Favorevole Data: 18-12-2019	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 20-12-2019 al 04-01-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all'art. 125, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 18-12-2019: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all'originale a gli atti.